Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 35

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 12 febbraio 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

R. decreto 22 maggio 1941-XIX, *registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio* 1941-XIX, *registro 7 Africa Italiana, foglio* 15.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA DI BRONZO

Ismail Califà, ascari P.A.I. (1089). — Porta feriti addetto ad una banda di confine, rimasto ferito durante uno scontro rimaneva al suo posto e continuava a far fuoco contro l'avversario fino al termine dell'azione. — Taladifarda, 20 aprile 1940-XVIII.

CROCE DI GUERRA

Briasco Lorenzo di Nicola e di Casaretto Teresa, nato a Chiavari il 19 febbraio 1904, tenente di complemento. — Comandante di compagnia, più volte attaccato e circondato da forze nemiche, reagiva decisamente e, apertosi un varco con lancio di bombe a mano, attaccava a sua volta l'avversario, disperdendolo. Durante ardite ricognizioni, eseguite di iniziativa, catturava numerose armi al nemico. — Ciociohò-Medani-Alem, 18 gennaio 1939-XVII.

Di Fabio Pacifico di Mariano e di Palladino Caterina, nato a Monteferrante (Chieti) il 12 agosto 1914, sergente. — Sottufficiale addetto a colonna operante come radiotelegrafista, si prodigava instancabile giorno e notte nel suo duro lavoro. Durante un attacco notturno di nemici in forze si poneva di iniziativa alla testa di un nucleo di ascari e li trascinava con superbo ardimento e sprezzo del pericolo al contrattacco, contribuendo validamente a sventare il tentativo del nemico che duramente battuto era costretto a rapida fuga. Sottufficiale capace, ardimentoso ed entusiasta — Caia Zeret, 2-15 aprile 1939-XVII.

Marcellino Mario di Vincenzo e di Sangermano Geltrude, nato a Capaccio (Salerno) il 13 aprile 1913, sergente maggiore. — Al comando di mezza sezione autoblindo, durante un'azione contro rilevanti forze nemiche, dava prova di ardimento e sprezzo del pericolo, contribuendo validamente al successo. — Becciò, 30 maggio 1938-XVI.

Mattu Giuseppe di Giovanni e di Mulas Anna, nato a Ovodda (Nuoro) il 21 maggio 1913, sergente maggiore. — Alla testa di mezza compagnia, con violento e deciso contrassalto, sbaragliava l'avversario, dando prova di valore personale e sprezzo del pericolo — Derdrar Micael, 28 giugno 1938 XVI.

Miot Primo di Giovanni e di Sommacal Maria, nato il 21 giugno 1913 a Belluno, sergente maggiore. — Comandante di punta d'avanguardia, avvistato un nucleo nemico l'attaccava decisamente, riuscendo dopo viva lotta a sopraffarlo ed a volgerlo in fuga. — Coatti Mariam, 7 aprile 1939-XVII.

Paternolli Livio di Biagio e fu Cristina Forte, nato a Bieno Valsugana (Trento) il 20 giugno 1908, sergente maggiore. — Saputo che un reparto di scorta ad una autocolonna era stato attaccato da nuclei avversari, si offriva volontario per assumere il comando di due buluc inviati in soccorso. Giunto sul posto, riusciva col suo ardimentoso contegno a liberare la scorta e a respingere i nemici, infliggendo loro gravi perdite. — Uolisò, 20 ottobre 1938-XVI.

Pignone Fausto di Ernesto e di Maria Stella Addonizio, nato a Ginestra degli Schiavoni (Benevento) il 4 luglio 1915, sottotenente di fanteria di complemento. — In più combattimenti conduceva audacemente la propria compagnia all'attacco di salde e munite posizioni nemiche, dando prova di coraggio personale e sprezzo del pericolo. — Ciclo operativo (Mens-Ancoberino), febbraio-luglio 1939-XVII

Quintiliani Carlo fu Nicola e di Donata Bona, nato a Sandonato Val di Comino (Frosinone) il 15 ottobre 1913, sergente maggiore. Addetto al comando battaglione, durante un combattimento caduto ferito il comandante di un plotone avanzato ne assumeva volontariamente il comando e per bene tre volte lo guidava arditamente all'attacco delle posizioni nemiche. — Sellelà di Dennebà, 14 novembre 1938-XVI.

Uleri Giampietro di Gavino e di Malduca Maddalena, nato a Pattada (Sassari) il 19 gennaio 1913, sergente maggiore. — Comandante di un distaccamento di paesani armati, incaricato dello sbarramento dei guadi di un corso d'acqua, assolveva in modo encomiabile il proprio compito per oltre venti giorni. Scoperta una formazione avversaria tendente al passaggio del fiume, decisamente vi si portava contro. — Mugher Uorgà, 14 marzo 1939-XVII

Nel R. decreto 5 febbraio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1940, registro 4 Africa Italiana, foglio n. 372, relativo alla concessione di decorazioni al valor militare, la data di nascita del nominativo di *Bartaletti Divo* fu Dante nato a Roccastrada (Grosseto) il 1° maggio 1908 deve intendersi rettificata il 9 settembre 1910.

Nel R. decreto 22 aprile 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1940, registro 8 Africa Italiana, foglio n. 100, relativo alla concessione di decorazioni al valor militare, la paternità, la maternità e la data di nascita del nominato *Ferrari Giacomo* debbono intendersi rettificati: fu Domenico e di Cabona Teresa nato a Genova il 19 ottobre 1892.

(3277)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 22 dicembre 1941-XX, n. 1601.

Modificazioni alla legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, recanti norme sulla requisizione del naviglio mercantile.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, e successive modificazioni, che detta norme sulla requisizione del naviglio mercantile, ed in particolare l'articolo 61 di essa;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che dispone l'applicazione nei territori dello Stato, compresi quelli dell'Africa italiana e dei Possedimenti, delle disposizioni della legge di guerra, approvata con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per la guerra, per l'aeronautica e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai soli effetti della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, la cattura da parte del nemico ed il sequestro o in genere l'impossessamento da parte di uno Stato estero della nave o del galleggiante requisito per uso temporaneo si considerano come perdita della nave o del galleggiante derivante da rischio di guerra dal momento della cattura o sequestro o impossessamento.

Art. 2.

L'art. 12 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, è così modificato:

« Gli armatori o i proprietari, ricevuto l'ordine di requisizione devono mettere a disposizione dell'Amministrazione la nave o il galleggiante richiesto nel giorno e nell'ora indicati nell'ordine. In caso di ingiustificato ritardo nella consegna l'Amministrazione può richiedere all'armatore o proprietario della nave o del galleggiante il risarcimento dei danni, salvo le eventuali sanzioni penali.

« Le navi o i galleggianti requisiti devono essere consegnati all'Amministrazione nelle condizioni di navigabilità ed assetto previste dalle leggi e dalle norme che regolano l'esercizio della navigazione, ben puliti esternamente ed internamente, con l'equipaggio al completo, se richiesto, con tutti i locali per le merci vuoti, in buon ordine, pronti all'uso e con le relative sistemazioni.

« Gli alloggi per passeggeri esistenti a bordo devono essere in ordine, arredati, pronti all'uso e con le relative sistemazioni.

« Nel caso che la nave o galleggiante non si trovasse, al momento dell'ordine di requisizione, nelle condizioni ora indicate, l'armatore o il proprietario deve, nel termine stabilito dall'Amministrazione, provvedere ad eliminare le eventuali manchevolezze. In difetto, i Ministeri interessati provvedono d'ufficio, salvo rimborso della spesa, secondo le norme indicate nell'art. 35.

« E' in facoltà dei Ministeri interessati di procedere alla requisizione per acquisto di navi o galleggianti già requisiti per uso temporaneo prescindendo dalle condizioni previste nel 2° e 3° comma del presente articolo nel caso in cui le navi o galleggianti siano stati per eventi di guerra gravemente danneggiati e si trovino immobilizzati in maniera che risulti impossibile o non conveniente procedere ai lavori necessari per la loro rimessa in efficienza. Tuttavia, ove i proprietari intendano procedere, a loro rischio, alla rimessa in efficienza delle navi o galleggianti, potranno compatibilmente con le esigenze di carattere militare, da valutarsi dal Ministero della marina, conservare la proprietà del relitto. In tal caso però dall'ammontare della indennità ad essi spettante sarà dedotto il valore del relitto, da determinarsi dal Ministero delle comunicazioni ».

Art. 3.

L'art. 29 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, è così modificato:

« Nel caso di requisizione che abbia per oggetto l'acquisto della proprietà della nave o del galleggiante da parte dello Stato, l'indennità dovuta al proprietario è determinata al massimo entro tre mesi dalla requisizione, in una somma pari al valore della nave o del galleggiante requisito. La determinazione dell'indennità è fatta a cura del Ministero delle comunicazioni, con le norme di cui all'art. 30, anche nel caso che la requisizione sia disposta dal Ministero della marina, ed è notificata al proprietario dall'Amministrazione che ha disposto la requisizione.

« Nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 12 la indennità dovuta al proprietario è determinata, entro lo stesso termine di cui al precedente comma, in una somma pari al valore che la nave o il galleggiante requisito aveva al momento precedente il danneggiamento.

« Quando la requisizione abbia per oggetto l'acquisto della proprietà della nave o del galleggiante i diritti reali costituiti sull'unità requisita possono farsi valere, dopo l'emanazione dell'ordine di requisizione, soltanto sull'indennità.

« Nel caso di ipoteca costituita globalmente sulla nave o galleggiante requisito per acquisto e su altre unità a favore dell'Istituto per il credito navale ed a garanzia dei mutui da esso concessi, l'Istituto predetto determinerà, a richiesta del proprietario o armatore dell'unità requisita, la quota parte della somma mutuata da attribuire alla nave o galleggiante requisito ai fini dell'applicazione del precedente comma. Il pagamento della indennità sarà effettuato previa accettazione da parte del proprietario od armatore della quota indicata dall'Istituto per il credito navale. In caso di disaccordo in merito deciderà il Consiglio superiore della marina mercantile.

« Nel caso in cui l'Amministrazione proceda all'alienazione della nave o del galleggiante requisito per acquisto, colui nei confronti del quale è stata disposta la requisizione ha facoltà di esercitare il diritto di prelazione a parità di condizioni con gli altri eventuali concorrenti ».

Art. 4.

L'art. 41 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, è abrogato.

In tutti i casi e a tutti gli effetti previsti dalla stessa legge 13 luglio 1939-XVII l'atto di requisizione è sostituito dal processo verbale di consegna.

Art. 5.

Il presente decreto ha efficacia dall'11 giugno 1940-XVIII fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL
HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1942-XX
Atti del Governo, registro 442, foglio 36. — MANCINI

REGIO DECRETO 17 ottobre 1941-XIX, n. 1602.

Trasformazione parziale del fine dell'Ospedale civile di Asti.

N. 1602. R. decreto 17 ottobre 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene parzialmente trasformato il fine dell'Ospedale degli infermi della città di Asti, il quale assume la denominazione di « Ospedale civile di Asti », e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1942-XX

REGIO DECRETO 20 novembre 1941-XX, n. 1603.

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Regio istituto tecnico commerciale « Guglielmo Marconi » di Bologna ad accettare una donazione.

N. 1603. R. decreto 20 novembre 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio istituto tecnico commerciale « Guglielmo Marconi » di Bologna, viene autorizzata ad accettare la donazione di nominali lire ventimila in titoli di Stato fatta dall'ing. Pericle Martelli di Bologna, allo scopo di istituire una annua borsa di studio in memoria del giovine Cleto Martelli.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1942-XX

REGIO DECRETO 20 novembre 1941-XX, n. 1604.

Fusione della Cassa scolastica della Regia scuola professionale « G. Bianchetti » di Treviso con la Cassa scolastica della Regia scuola tecnica commerciale « F. Besta » di Treviso.

N. 1604. R. decreto 20 novembre 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica della Regia scuola professionale « G. Bianchetti » di Treviso, trasformata in Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale, viene fusa con la Cassa scolastica della Regia scuola tecnica commerciale « F. Besta » di Treviso, alla quale la predetta Regia scuola di avviamento commerciale viene annessa. Viene eretta in ente morale l'unificata Cassa scolastica della Regia scuola tecnica commerciale e annessa Regia scuola di avviamento commerciale « F. Besta » di Treviso, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1942-XX

REGIO DECRETO 5 dicembre 1941-XX, n. 1605.

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Regio istituto tecnico inferiore di Mortara ad accettare una donazione.

N. 1605. R. decreto 5 dicembre 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio istituto tecnico inferiore di Mortara, viene autorizzata ad accettare la donazione di titoli di Stato del valore nominale di lire seimila, fatta dal rag. Giovanni Gallo per la istituzione di una annua borsa di studio intitolata all'ing. Alberto Gallo.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1942-XX

REGIO DECRETO 5 dicembre 1941-XX, n. 1606.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della civica Scuola professionale pareggiata « Clotilde di Savoia » di Torino.

N. 1606. R. decreto 5 dicembre 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica della civica Scuola professionale pareggiata « Clotilde di Savoia » di Torino viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*. GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1942-XX

LEGGE 19 gennaio 1942-XX, n. 22.

Istituzione di un Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito l'Ente nazionale fascista di previdenza e assistenza per i dipendenti statali.

L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico e sede e domicilio legale in Roma.

Art. 2.

L'Ente provvede, nei limiti e con le modalità da stabilirsi nel regolamento per l'applicazione della presente legge, all'assistenza in favore delle categorie di personale indicate nel successivo art. 3, in caso di malattia, di parto o di aborto.

L'assistenza è dovuta anche per la malattia dei familiari e per il parto o l'aborto della moglie dell'avente diritto.

Per il conseguimento dei fini indicati nei precedenti commi è assegnato all'Ente un fondo annuo di lire 200 milioni che sarà inscritto per lire 23 milioni sul bilancio dell'Amministrazione delle poste e telegrafi, per lire 10 milioni sul bilancio dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato, per lire 3 milioni sul bilancio dell'Azienda autonoma statale della strada, con corrispondente aumento del contributo all'Azienda stessa a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per lire 600.000 sul bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per lire 50.000 sul bilancio della Regia azienda monopolio banane, per lire 20.000 sul bilancio dell'Azienda foreste demaniali e per la quota restante di lire 163.330.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Art. 3.

Dell'assistenza prevista dal precedente art. 2 fruiscono:

a) i personali civili — compresi i salariati — di ruolo e non di ruolo, comunque denominati, dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato e dalle Aziende autonome statali;

b) gli ufficiali in servizio permanente effettivo del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, di altri corpi dello Stato organizzati militarmente e della Milizia portuaria, stradale e forestale nonchè gli ufficiali in servizio permanente effettivo della Milizia volontaria sicurezza nazionale e delle specialità confinaria, artiglieria marittima e contraerea;

c) i sottufficiali in carriera continuativa del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza ed altri Corpi dello Stato organizzati militarmente e della Milizia portuaria, stradale e forestale, nonchè i sottufficiali del servizio permanente effettivo della Milizia volontaria sicurezza nazionale e delle specialità confinaria, artiglieria marittima e contraerea;

d) i personali civili che prestano opera comunque retribuita alle dipendenze dirette dello Stato, che vengano indicati con decreti del Ministro per le finanze da emanarsi d'intesa con il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, e con i Ministri competenti.

Art. 4.

Agli effetti dell'assistenza sanitaria prevista nell'articolo 2 della presente legge sono considerati familiari:

1) la moglie, purchè non separata legalmente per sentenza passata in giudicato pronunciata per sua sola colpa. Il marito della dipendente ha diritto alle prestazioni soltanto quando esso risulti permanentemente inabile al lavoro ed a totale carico della dipendente stessa;

2) i figli celibi o nubili conviventi e a carico legittimi, legittimati o naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati, gli esposti regolarmente affidati e i figli nati da precedente matrimonio del coniuge, entro i limiti di età e con le altre condizioni che saranno stabiliti dal regolamento;

3) i genitori conviventi e a carico;

4) i fratelli e le sorelle conviventi e a carico entro i limiti di età e nelle altre condizioni da stabilirsi nel regolamento.

I familiari che abbiano diritto all'assistenza sanitaria da parte di altri enti in dipendenza di iscrizione propria o di altri membri della famiglia sono esclusi dalle prestazioni di cui all'art. 2.

Art. 5.

Agli effetti dell'assistenza prevista dalla presente legge s'intende per malattia ogni alterazione dello stato di salute, non altrimenti indennizzabile, che abbia decorso superiore a cinque giorni, salvo casi di constatata gravità, e richieda l'assistenza medico-chirurgica o la somministrazione di mezzi terapeutici.

La malattia deve essere denunciata all'Ente nei termini e con le modalità da stabilirsi nel regolamento.

Art. 6.

L'assistenza per la malattia non è dovuta ai dipendenti dello Stato e ai loro familiari ammalati di tubercolosi, quando gli stessi abbiano diritto all'assistenza antitubercolare in base alle disposizioni del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155, e successive modificazioni.

Art. 7.

Il personale che cessa di appartenere alle categorie indicate nell'art. 3 conserva il diritto all'assistenza sanitaria durante un mese successivo alla data di cessazione.

Art. 8.

Il diritto all'assistenza non è riconosciuto:

a) quando la denuncia dello stato di malattia o di gravidanza sia fatta dopo il termine da stabilirsi nel regolamento;

b) quando si tratti di malattie intenzionalmente contratte aggravate o protratte.

Gli interessati hanno l'obbligo di sottoporsi alle indagini ed al controllo ritenuti opportuni dall'Ente per l'accertamento della malattia. Il rifiuto alla richiesta dell'Ente dà luogo alla decadenza dal diritto alle prestazioni.

Art. 9.

L'azione per conseguire l'assistenza sanitaria si prescrive nel termine di un anno dalla data di inizio della malattia, ovvero dalla data del parto o dell'aborto.

Art. 10.

A coloro che fruiscano dell'assistenza sanitaria prevista nella presente legge è applicabile lo sconto che i farmacisti concedono sui prezzi stabiliti per la vendita dei preparati medicinali e delle specialità agli Enti pubblici o privati aventi finalità di assistenza o beneficenza.

Le rette di degenza e il compenso ai medici degli ospedali saranno liquidati in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 81 e 82 del R. decreto 30 settembre 1938-XVI, n. 1631.

L'Ente è autorizzato a continuare l'esercizio delle farmacie gestite dagli Enti incorporati o soppressi a norma della presente legge, in deroga al disposto dell'articolo 371 del testo unico approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265.

Art. 11.

L'Ente nazionale fascista di previdenza « Umberto I » per i salariati dello Stato è incorporato nell'Ente nazionale fascista di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, che nei riguardi del personale salariato statale provvede:

1) alla concessione di un'indennità di malattia nella misura del 50 per cento del salario percepito alla data di inizio della malattia, per la durata della malattia stessa e per non oltre 120 giorni in ciascun anno solare;

2) alla concessione di un'indennità giornaliera, pari all'indennità di malattia, nelle quattro settimane successive al parto o all'aborto spontaneo o terapeutico;

3) alla concessione per una volta tanto di un assegno di lutto al coniuge superstite od agli orfani minori conviventi ed a carico pari a 20 volte l'ultima mercede giornaliera percepita;

4) alla concessione di un sussidio temporaneo per gli orfani di età inferiore ai 18 anni conviventi ed a carico, nella misura di lire 50 mensili per il primo figlio e di lire 20 mensili per ogni altro figlio oltre il primo;

5) alla concessione di prestiti;

6) alla concessione delle prestazioni riconosciute ai sensi dell'art. 25 del R. decreto-legge 16 dicembre 1937, n. 2287, convertito nella legge 7 aprile 1938-XVI, n. 870, e mantenute in vigore ai sensi dell'articolo medesimo.

Restano ferme le disposizioni che disciplinano la concessione delle prestazioni indicate nel precedente comma.

I sussidi e gli altri assegni spettanti, in caso di assenza dal lavoro per infermità ai salariati dipendenti dallo Stato in applicazione delle disposizioni del testo unico approvato con R. decreto 24 dicembre 1924-III, n. 2114, e del relativo regolamento approvato con R. decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262, e successive modificazioni, sono corrisposti dall'Ente.

Sono all'uopo applicabili le disposizioni del R. decreto-legge 24 dicembre 1938-XVII, n. 1940, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, e successive modificazioni e norme di attuazione.

Il contributo previsto dalla legge 20 marzo 1940, n. 209, è ridotto all'uno per cento, a decorrere dalla data che sarà stabilita ai sensi del primo comma del successivo articolo 33.

Art. 12.

L'Opera di previdenza a favore dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti è incorporata nell'Ente il quale nei riguardi delle categorie di personale già iscritte all'Opera stessa e dei loro superstiti provvede:

1) al conferimento di assegni vitalizi a favore dei dispensati dal servizio per infermità o età avanzata senza diritto a pensione, nonchè a favore delle vedove e degli altri congiunti che non abbiano diritto a pensione, secondo le norme e alle condizioni di cui al testo unico approvato col R. decreto 26 febbraio 1928-VI, n. 619, e successive modificazioni;

2) al ricovero, alla educazione, ed alla istruzione degli orfani;

3) al conferimento di borse di studio ai figli dei dipendenti in servizio attivo che intendano frequentare scuole medie superiori o corsi universitari o di perfezionamento in Italia o all'estero;

4) alla liquidazione di una indennità di buonuscita ai dipendenti che lasciano il servizio con diritto a pensione ovvero ai loro superstiti, secondo le norme e nelle condizioni previste nel titolo VI del predetto testo unico e successive modificazioni;

5) all'invio dei figli dei dipendenti in luogo di cura marina o montana, se riconosciuti bisognosi di cure climatiche.

L'Ente provvede inoltre alla concessione degli assegni vitalizi facoltativi di cui al titolo VIII del predetto testo unico.

Restano ferme le disposizioni che disciplinano la concessione delle anzidette prestazioni.

Art. 13.

Agli insegnanti di ruolo nelle scuole pubbliche elementari dello Stato è esteso l'obbligo della iscrizione, prevista nell'art. 2 del testo unico approvato con R. decreto 26 febbraio 1928-VI, n. 619, e successive modificazioni e l'Ente adempie a favore di essi e dei loro superstiti alle prestazioni indicate nei numeri da 1 a 5 del precedente art. 12.

Ai fini della concessione della indennità di buonuscita di cui al n. 4 dello stesso art. 12 il servizio utile è quello effettivamente prestato con iscrizione all'Ente.

Art. 14.

Per le prestazioni prevedute nel primo comma del precedente art. 11 i salariati dello Stato versano all'Ente un contributo sulle competenze indicate nel R. decreto 29 gennaio 1940-XVIII, n. 162, da determinarsi annualmente dal Consiglio di amministrazione in misura non superiore all'1,50 per cento e da approvarsi dal Ministro per le finanze d'intesa col Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato.

Le categorie di personale di cui all'art. 12, nonchè gli insegnanti delle scuole pubbliche elementari dello Stato, indicati nell'art. 13 versano all'Ente il contributo stabilito dall'art. 10 della legge 20 aprile 1939, n. 591.

L'Amministrazione dalla quale gli anzidetti personali dipendono è obbligata ad eseguire la ritenuta dei contributi dovuti all'Ente e ad effettuarne il versamento con le norme da stabilirsi dal regolamento.

Art. 15.

L'Ente può esercitare le altre forme di assistenza e di previdenza che fossero deliberate dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato d'intesa col Ministro per le finanze.

Art. 16.

Le somme corrisposte dall'Ente in applicazione della presente legge non sono cedibili, nè sequestrabili, nè pignorabili, fatta eccezione per i debiti verso l'Ente e per gli altri casi da stabilirsi nel regolamento.

Art. 17.

Le somme trattenute sugli stipendi e sui salari in conseguenza di provvedimenti disciplinari, gli interessi sui depositi di garanzia dei salariati e l'importo dei depositi stessi incamerati a titolo di penalità, nonchè i proventi spettanti alla Cassa sovvenzioni istituita con la legge 22 luglio 1906, n. 623, sono devoluti all'Ente.

Art. 18.

L'Ente è alle dipendenze del Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro per le finanze.

Art. 19.

Sono organi dell'Ente:

1) il presidente;

2) il Comitato esecutivo;

3) il Consiglio di amministrazione.

Art. 20.

Il presidente è nominato con decreto del Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato, d'intesa col Ministro per le finanze.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato, è composto:

a) dal presidente;

b) da due funzionari di grado non inferiore al quinto, da designarsi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

c) da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato e da uno della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, da designarsi dal Ministro per le finanze tra i funzionari di grado non inferiore al quinto;

d) dai fiduciari nazionali delle Associazioni fasciste del pubblico impiego, della scuola, dei postelegrafonici, degli addetti alle aziende dello Stato e dei ferrovieri.

I componenti di cui alle lettere *b*) e *c*) durano in carica quattro anni e sono riconfermabili.

Le funzioni di consigliere d'amministrazione sono gratuite.

Art. 22.

Il Comitato esecutivo è composto:

1) dal presidente;

2) da due membri scelti annualmente a turno dal Consiglio di amministrazione rispettivamente fra i componenti di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 21;

3) da due membri scelti come sopra fra i componenti del Consiglio di cui alla lettera *d*) dell'articolo predetto.

Art. 23.

Presso l'Ente è costituito un Collegio sindacale composto:

a) di un sindaco designato dal Ministro per le finanze con funzioni di presidente;

b) di un sindaco designato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato;

c) di un sindaco designato dal presidente della Corte dei conti.

Il Collegio dei sindaci è nominato con decreto del Ministro per le finanze d'intesa col Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato ed i suoi componenti durano in carica tre anni.

Art. 24.

Contro i provvedimenti dell'Ente, concernenti la concessione delle prestazioni previste dalla presente legge, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione all'interessato dei provvedimenti stessi, al Consiglio di amministrazione, che decide in via definitiva nei novanta giorni successivi alla presentazione del ricorso.

Art. 25.

Ai fini tributari l'Ente è considerato Amministrazione dello Stato.

Gli atti che debbono essere prodotti all'Ente per le prestazioni previste nella presente legge sono esenti da qualsiasi tassa o contributo compresi quelli sindacali.

Art. 26.

L'Ente è autorizzato ad avvalersi dell'assistenza e del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 27.

Per l'assistenza prescritta agli articoli 2 e 11, l'Ente deve costituire un fondo di riserva, mediante accantonamento di una quota, da stabilirsi nel regolamento, degli avanzi netti conseguiti in ciascun esercizio fino a raggiungere la somma che verrà stabilita nel regolamento medesimo.

Le somme costituenti il fondo di riserva debbono essere depositate o investite nei modi che saranno stabiliti con decreto del Ministro per le finanze.

I prelevamenti, a qualsiasi titolo, dal fondo predetto debbono essere autorizzati dal Ministro per le finanze.

Art. 28.

Il trasferimento all'Ente delle attività e degli oneri attuali e differiti dell'Opera di previdenza a favore dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti, comprese le attività e gli oneri derivanti dalla gestione della Cassa sovvenzioni di cui alla legge 22 luglio 1906, n. 623, è disposto con decreti del Ministro per le finanze.

Con le attività trasferite all'Ente ai sensi del precedente comma e mediante prelevamenti sui contributi previsti dal secondo comma dell'art. 14 e sui proventi spettanti alla Cassa sovvenzioni a norma dell'art. 17, deve essere costituito un fondo destinato a copertura degli oneri attinenti alle prestazioni previdenziali di cui all'art. 12.

All'uopo verrà provveduto ogni cinque anni alla compilazione del bilancio tecnico e alla eventuale revisione delle prestazioni.

Art. 29.

Le entrate eccedenti le necessità correnti dell'Ente sono versate alla Cassa depositi e prestiti che ne dispone il collocamento in impiego fruttifero per conto dell'Ente stesso nelle forme stabilite per l'investimento dei fondi degli Istituti di previdenza da essa amministrati.

Art. 30.

Gli enti, le istituzioni e le associazioni di qualsiasi specie, aventi per finalità la previdenza, l'assistenza ed il credito a favore delle categorie di personale indicate nell'art. 3 e dei loro superstiti saranno soppressi con decreti del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, d'intesa col Ministro per le finanze e con i Ministri dai quali il personale stesso dipende.

I decreti di cui al precedente comma determineranno se i compiti degli enti soppressi e le relative contribuzioni debbano essere mantenuti, o eventualmente modificati, mediante costituzione di gestioni speciali dell'Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, al quale saranno devoluti i patrimoni degli enti predetti, oppure se i compiti stessi e le contribuzioni relative debbano cessare.

In caso di cessazione, alla liquidazione degli enti soppressi provvede l'Ente nazionale fascista di previdenza e assistenza per i dipendenti statali.

Art. 31.

Le disposizioni del precedente art. 30 non si applicano nei confronti degli enti, istituzioni ed associazioni aventi per esclusiva finalità la corresponsione di un trattamento di quiescenza, sia esso costituito da indennità una volta tanto o da pensioni, nonchè alle casse ed ai fondi costituiti a favore degli ufficiali e sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza.

Nulla è innovato alla costituzione e al funzionamento del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, di cui all'art. 17 del testo unico, approvato con R. decreto 5 giugno 1941-XIX, n. 874.

Art. 32.

Il personale degli enti, istituzioni e associazioni di cui ai precedenti articoli 11 e 30 è esonerato dal servizio e ammesso al trattamento di quiescenza spettante a norma delle vigenti leggi o dei particolari ordinamenti.

Il personale che alla data dell'entrata in vigore della presente legge abbia da almeno un anno rapporto stabile d'impiego presso gli enti, istituzioni e associazioni di cui al comma precedente, potrà essere confermato in servizio dell'Ente a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, nei modi ed alle condizioni che saranno stabilite dal regolamento.

Art. 33.

L'assistenza prevista dalla presente legge sarà attuata dalla data che verrà stabilita con decreto del Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato d'intesa col Ministro per le finanze. Con la stessa data avranno effetto la incorporazione dell'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato nell'Ente nazionale fascista di previdenza e assistenza per i dipendenti dello Stato e la iscrizione degli insegnanti di ruolo delle scuole pubbliche elementari dello Stato, di cui all'art. 13.

L'Ente nazionale fascista di previdenza « Umberto I » per i salariati dello Stato è incorporato, con effetto dalla entrata in vigore della presente legge, nell'Ente nazionale fascista di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, che, sino alla data prevista nel precedente comma, provvederà alla concessione delle prestazioni ed alla riscossione dei contributi nelle misure e con le modalità previste dai Regi decreti-legge 16 dicembre 1937-XVI, n. 2287, e 24 dicembre 1938-XVII, numero 1940, e successive modificazioni, e dalle relative norme regolamentari.

Art. 34.

Con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per le comunicazioni d'intesa con il Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato e con il Ministro per le finanze, sarà disposta l'estensione della presente legge al personale dipendente dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè ai relativi enti previdenziali ed assistenziali.

Art. 35.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

Il Ministro per le finanze è altresì autorizzato ad apportare negli stanziamenti per sussidi al personale esistenti negli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri e nei bilanci delle Aziende autonome le riduzioni conseguenti all'applicazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VIDUSSONI — DI REVEL — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

DECRETO MINISTERIALE 6 gennaio 1942-XX.

Sottoposizione a sequestro della S. A. Mole Norton, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la S. A. Mole Norton, con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756, in quanto il suo capitale azionario è sottoscritto in prevalenza da persone di nazionalità degli Stati Uniti di America;

Ritenuto che è opportuno sottoporre l'azienda a sequestro ai sensi del citato Regio decreto-legge e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La S. A. Mole Norton, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Consigliere nazionale Giuseppe Steiner.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 gennaio 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(569)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1942-XX.

Sottoposizione a sequestro della S. A. Immobiliare Marmar, con sede a Firenze, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la S. A. Immobiliare Marmar, con sede a Firenze, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756, in quanto il suo capitale azionario è sottoscritto in prevalenza da persone di nazionalità degli Stati Uniti di America;

Ritenuto che è opportuno sottoporre l'azienda a sequestro ai sensi del citato Regio decreto-legge e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La S. A. Immobiliare Marmar, con sede a Firenze, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il prof. Alfonso Linguiti.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 gennaio 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(571)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1942-XX.

Sottoposizione a sequestro della S. A. Fabbriche riunite amido glucosio destrina, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la S. A. Fabbriche riunite amido glocosio destrina, con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756, in quanto il suo capitale azionario è sottoscritto in prevalenza dalla Società degli Stati Uniti di America Corn Products Refing di New Jork;

Ritenuto che è opportuno sottoporre l'azienda a sequestro ai sensi del citato Regio decreto-legge e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La S. A. Fabbriche riunite amido glucosio destrina, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Guido Zerilli Marimò.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 gennaio 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(574)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1942-XX.

Sottoposizione a liquidazione della Società in accomandita semplice Sugherificio meridionale, con sede a Napoli, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 9 agosto 1941-XIX, con il quale la Società in accomandita semplice Sugherificio meridionale, con sede a Napoli fu sottoposta a sequestro;

Vista la relazione del sequestratario;

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Ritenuta l'opportunità di porre in liquidazione la predetta azienda;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società in accomandita semplice Sugherificio meridionale, con sede a Napoli, già sottoposta a sequestro è posta in liquidazione ed è nominato liquidatore il cav. uff. Siro Bruschi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 gennaio 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(573)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1942-XX.

Sostituzione del sindacatore della rappresentanza italiana del Credit commercial de France, con sede a Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il proprio decreto in data 24 novembre 1940 con il quale il comm. Angelo Campiglio fu nominato sindacatore della rappresentanza italiana del Credit Commercial de France, con sede a Milano;

Viste le dimissioni del comm. Campiglio;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, numero 756;

Decreta:

L'avv. prof. Ugo Rocco è nominato sindacatore della rappresentanza italiana del Credit commercial de France, con sede a Milano in sostituzione del commendatore Angelo Campiglio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 febbraio 1942-XX

Il Ministro: RICCI

(570)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1942-XX.

Cessazione dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale in data 31 luglio 1939-XVII con il quale il sig. Giulio Pirovano fu Ambrogio fu nominato rappresentante alle grida del signor Giovanni Sbarbaro, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto l'atto notarile col quale il suindicato agente di cambio ha revocato il mandato conferito al predetto sig. Giulio Pirovano;

Decreta:

Il sig. Giulio Pirovano fu Ambrogio cessa dall'incarico di rappresentante alle grida del sig. Giovanni Sbarbaro, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 2 febbraio 1942-XX

Il Ministro: Di Revel

(572)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di quietanze di quote di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %

(2ª *pubblicazione*) Avviso n. 88.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza mod. 1 n. 818164 di L. 400, rilasciata il 1° giugno 1940, dalla Esattoria comunale di Luino per il versamento della 3ª, 4ª, 5ª e 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Conforti Ernesta secondo l'art. 83 del ruolo terreni di detto Comune, con delega alla Banca popolare di Luino per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

Ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XV, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Varese l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 2 dicembre 1941-XX

Il direttore generale: Potenza

(2ª *pubblicazione*) Avviso n. 89.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 8ª n. 362935 di L. 83, rilasciata il 25 ottobre 1940 dalla Esattoria di Vetralla, per il pagamento della 5ª rata della quota di sottoscrizione a Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Marcherucci Salvatore fu Costantino, secondo l'art. 5 del ruolo fabbricati del comune di Vetralla, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito allo stesso Marcherucci Salvatore fu Costantino.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, numero 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute variazioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Viterbo l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 2 dicembre 1941-XX

Il direttore generale: Potenza

(2ª *pubblicazione*) Avviso n. 90.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie 7ª, n. 509520 di L. 100, e n. 509521 di L. 200, rilasciate in data 22 agosto 1940 dalla Esattoria di Grassano, per il pagamento della 1ª alla 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Bolettieri Innocenzo fu Daniele, rispettivamente per l'art. 6 del ruolo terreni e per l'art. 9 del ruolo fabbricati del comune di Grassano, con delega per il ritiro dei titoli definitivi allo stesso Bolettieri Innocenzo fu Daniele.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, numero 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute variazioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Matera l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 2 dicembre 1941-XX

Il direttore generale: Potenza

(2ª *pubblicazione*) Avviso n. 91.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie 8ª, n. 392132 di L. 166,75, e n. 392139 di L. 166,65, rilasciate il 14 agosto ed il 18 ottobre 1940 dalla Esattoria di Monteleone di Spoleto, per il versamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Balducci Evelina fu Luigi, vedova Bernabei, secondo l'art. 1 del ruolo terreni del comune di Monteleone di Spoleto, delega per il ritiro dei titoli definitivi a Perleonardi Angelo fu Francesco.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, numero 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute variazioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Perugia l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 2 dicembre 1941-XX

Il direttore generale: Potenza

(2ª *pubblicazione*) Avviso n. 92.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie 5ª, n. 741163, n. 741158, n. 741331, di L. 150 ognuna, rilasciate rispettivamente il 27 febbraio, il 20 aprile ed il 21 giugno 1939, dalla Esattoria di Rimini per il pagamento della 1ª, 2ª e 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Ciancamerla Ersilia fu Luigi, secondo l'art. 64 del ruolo fabbricati del comune di Riccione, con delega per il ritiro dei titoli definitivi ad essa Ciancamerla Ersilia fu Luigi.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, numero 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute variazioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Forlì l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 2 dicembre 1941-XX

Il direttore generale: Potenza

(2ª *pubblicazione*) Avviso n. 93.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze numero 541116 e n. 541165, serie 1ª, di L. 200 ciascuna rilasciate rispettivamente il 6 e 30 aprile 1937 dall'Esattoria S. Leonardo in Passiria (Bolzano) per versamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % 1936, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Moosmair Ignazio fu Ignazio secondo l'art. 19 fabbricati del comune di S. Leonardo, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Pixner Giuseppe fu Giuseppe.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, numero 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute variazioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Bolzano l'attestazione, che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti del pagamento dell'ordinativo n. 49-116, cap. 450, esercizio 1940-1941, emesso dall'Intendenza di finanza di Bolzano per sgravio e rimborso di quota indebita.

Roma, addì 2 dicembre 1941-XX

Il direttore generale: Potenza

(4800)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificato di rendita del Cons. 3,50 % (1906)

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 55.

E' stato chiesto il tramutamento in titoli al portatore del certificato di rendita Cons. 3,50 % (1906), n. 382687, di L. 87,50, intestato a Sartori Giovanni, Tommaso, Sebastiano, Maria, Pasquale e Giuseppe di Tommaso, minori sotto la patria potestà del padre, e prole nascitura, di Sartori Tommaso di Giovanni.

Essendo tale certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà a dar corso alla chiesta operazione.

Roma, addì 3 ottobre 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(3996)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — DIVISIONE 1ª — PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 4 febbraio 1942-XX - N. 22

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4 —	—
Belgio (belgas)	—	3,0418
Bolivia (boliviano)	—	—
Brasile (milreis)	—	—
Bulgaria (leva)	—	23,20
Canadà (dollaro)	—	—
Cile (peso)	—	—
Danimarca (corona)	—	3,9698
Egitto (lira eg.)	—	—
Equador (sucre)	—	—
Estonia (corona)	—	4,6970
Finlandia (marka)	—	38,91
Francia (franco)	—	—
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	4,475	—
Grecia (dracma)	—	12,50
Inghilterra (sterlina)	—	—
Islanda (corona)	—	—
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Messico (peso)	—	—
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (florino)	—	10,09
Perù (soles)	—	—
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,7895	0,7670
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,40
Spagna (peseta)	—	169,40
S. U. America (dollaro)	—	—
Svezia (corona)	4,53	4,5290
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	4,67976
U.R.S.S. (rublo)	—	—
Uruguay (pesos)	—	—
Venezuela (bolivar)	—	—
Croazia (kuna)	—	38 —

Rendita 3,50 % (1906)	79,55
Id. 3,50 % (1902)	77,375
Id. 3 % lordo	53,35
Id. 5 % (1935)	93,25
Redimibile 3,50 % (1934)	74,075
Id. 5 % (1936)	94,975
Obbligazioni Venezie 3,50 %	95,125
Buoni Tesoro novenn. 4 % - scad. 15 febbraio 1943	98,625
Id. Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	98,20
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1944)	98,225
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1949)	97,525
Id. Id. Id. 5 % - Id. febbraio 1950	97,40
Id. Id. Id. 5 % - Id. settembre 1950	97,50

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — DIVISIONE 1ª — PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 5 febbraio 1942-XX - N. 23

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4 —	—
Belgio (belgas)	—	3,0418
Bolivia (boliviano)	—	—
Brasile (milreis)	—	—
Bulgaria (leva)	—	23,20
Canadà (dollaro)	—	—
Cile (peso)	—	—
Danimarca (corona)	—	3,9698
Egitto (lira eg.)	—	—
Equador (sucre)	—	—
Estonia (corona)	—	4,6970
Finlandia (marka)	—	38,91
Francia (franco)	—	—
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	4,475	—
Grecia (dracma)	—	12,50
Inghilterra (sterlina)	—	—
Islanda (corona)	—	—
Lettonia (lat)	—	3,675
Lituania (litas)	—	3,3003
Messico (peso)	—	—
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (florino)	—	10,09
Perù (soles)	—	—
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,7895	0,7670
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,40
Spagna (peseta)	—	169,40
S. U. America (dollaro)	—	—
Svezia (corona)	4,53	4,5290
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	4,67976
U.R.S.S. (rublo)	—	—
Uruguay (pesos)	—	—
Venezuela (bolivar)	—	—
Croazia (kuna)	—	38 —

Rendita 3,50 % (1906)	79,875
Id. 3,50 % (1902)	77,35
Id. 3 % lordo	53,425
Id. 5 % (1935)	93,325
Redimibile 3,50 % (1934)	74,30
Id. 5 % (1936)	95,125
Obbligazioni Venezie 3,50 %	95,15
Buoni Tesoro novenn. 4 % - scad. 15 febbraio 1943	98,725
Id. Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	98,30
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1944)	98,30
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1949)	97,80
Id. Id. Id. 5 % - Id. febbraio 1950	97,525
Id. Id. Id. 5 % - Id. settembre 1950	97,35

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Candela (Foggia), Duronia (Campobasso) e Viggianello (Potenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Vedute le proposte della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli;

Dispone:

Sono nominati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:
Il signor Francesco Tasca di Arturo, per la Cassa comunale di credito agrario di Candela (Foggia);
Il signor Arcangelo Adducchio fu Benigno, per la Cassa comunale di credito agrario di Duronia (Campobasso);
Il signor Francesco De Filpo fu Giuseppe, per la Cassa comunale di credito agrario di Viggianello (Potenza).
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 febbraio 1942-XX

V. AZZOLINI

(556)

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Bisaccia (Avellino), Cariati (Cosenza) e Carpineto Romano (Roma).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Vedute le proposte della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli e dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:
Il signor Raffaele Rollo fu Carlo, per la Cassa comunale di credito agrario di Bisaccia (Avellino);
Il signor Domenico Parisi fu Alfonso, per la Cassa comunale di credito agrario di Cariati (Cosenza);
Il signor Gioacchino Campagna fu Antonio, per la Cassa comunale di credito agrario di Carpineto Romano (Roma).
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 febbraio 1942-XX

V. AZZOLINI

(557)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana « Beato Giovanni Liccio » di Caccamo, in liquidazione, con sede in Caccamo (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933,
Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 25 gennaio 1941-XIX, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana « Beato Giovanni Liccio » di Caccamo, con sede nel comune di Caccamo (Palermo), e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;
Veduto il proprio provvedimento in data 25 gennaio 1941, con il quale il dott. Filippo Giganti è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;
Considerato che il predetto commissario liquidatore è stato richiamato alle armi e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

L'avv. Edoardo Battaglia fu Salvatore è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana « Beato Giovanni Liccio » di Caccamo, avente sede nel comune di Caccamo (Palermo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del dott. Filippo Giganti.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 febbraio 1942-XX

V. AZZOLINI

(559)

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a 27 posti di volontario aiutante di cancelleria e segreteria giudiziarie (gruppo C)

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ottobre 1941-XIX;
Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, contenente disposizioni sulla protezione ed assistenza agli invalidi di guerra;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 8 maggio 1924-III, n. 745, sull'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, convertito in legge con legge 24 maggio 1926-IV, n. 898, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente;

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926-V, n. 1935, col quale viene istituito il ruolo degli aiutanti di cancelleria e segreteria giudiziaria, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, sulla istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

Vista la legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra;

Vista la legge 12 giugno 1931-IX, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate a favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, convertito in legge con legge 8 giugno 1933-XI, n. 742, contenente — tra l'altro — disposizioni a favore degli impiegati civili statali di ruolo per l'ammissione a pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito in legge con legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, concernente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa e degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito in legge con legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, convertito in legge con legge 3 giugno 1935-XIII, n. 996, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, convertito in legge con legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1019, concernente il trattamento del personale statale richiamato alle armi per mobilitazione;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito in legge con legge 14 maggio 1936-XIV, n. 931, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, convertito in legge con legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2439, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, concernente provvedimenti sull'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito in legge con legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, concernente la estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani ed i congiunti di caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1858, che equipara il brevetto di Sansepolcrista a quello della Marcia su Roma, agli effetti dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni per i benemeriti della causa fascista;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, convertito in legge con legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi;

Vista la legge 25 giugno 1940-XVIII, n. 827, recante nuove norme sul personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

Visto il R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, contenente provvedimenti a favore degli squadristi e vecchi fascisti;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, sulla estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e dei congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, col quale vengono estese anche ai cittadini che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, le provvidenze già emanate a favore dei combattenti delle precedenti guerre;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 1° aprile 1941-XIX, n. 6393/1.3.1, con la quale si dispone l'ammissione ai concorsi per pubblici impieghi nello Stato italiano dei cittadini albanesi in possesso degli altri requisiti prescritti nei relativi bandi di concorso;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 17 settembre 1941-XIX, n. 24857-19520-9, 1.3.1.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame per numero 27 posti di volontario aiutante di cancelleria e segreteria giudiziarie (gruppo *C*), al quale non possono prendere parte gli appartenenti alla razza ebraica, e le donne.

Sono ammessi a parteciparvi i cittadini albanesi, purchè in possesso degli altri requisiti prescritti dal presente bando.

Numero 27 posti sono riservati a favore dei chiamati alle armi, per concorsi il cui inizio sarà stabilito a suo tempo con decreto del DUCE.

Art. 2.

Gli aspiranti per essere ammessi al concorso devono farne domanda al Ministero di grazia e giustizia su carta da bollo da L. 6, scritta e sottoscritta di loro pugno con l'esatta indicazione del domicilio e della residenza.

La domanda ed i prescritti documenti vanno presentati alla Procura del Re Imperatore presso il Tribunale nella cui giurisdizione l'aspirante risiede, non oltre il novantesimo giorno dopo quello della data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, durante l'orario di ufficio. Gli aspiranti residenti nell'Africa italiana e nelle Isole italiane dell'Egeo o all'estero, potranno presentare nel prescritto termine di novanta giorni la sola domanda di ammissione al concorso, salvo a produrre i documenti richiesti nel bando non oltre il trentesimo giorno dopo il termine suddetto. Ad essi è eccezionalmente consentito di rimettere la domanda ed i documenti direttamente al Ministero.

Gli aspiranti che dimostrino di essere richiamati alle armi, potranno presentare nel termine suindicato la sola domanda, salvo a corredarla dei relativi documenti e titoli almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte in esame.

Art. 3.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di iscrizione al P.N.F. o alla G.I.L., o ai G.U.F. da rilasciarsi dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, ovvero dal segretario del competente Fascio di combattimento (o dal vice-segretario se trattasi di capoluogo di Provincia), col visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, o, in sua vece, del vice-segretario federale, o del segretario federale amministrativo.

Per i cittadini italiani residenti all'estero e per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, da comprovarsi mediante certificato da rilasciarsi dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati di appartenenza al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati attestanti l'appartenenza al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovranno avere il visto di ratifica del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o di uno dei Vicesegretari del Partito Nazionale Fascista o di un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito appositamente designato dal Segretario del Partito stesso.

I certificati di iscrizione al P.N.F. devono essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

I mutilati ed invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il certificato di iscrizione al P.N.F.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al Partito possono essere ammessi al concorso a condizione che comprovino con apposito certificato di avere inoltrato domanda di iscrizione al P.N.F. Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina soltanto ove dimostrino di avere ottenuta l'iscrizione al Partito;

2) estratto dell'atto di nascita, in conformità del disposto del R. decreto 25 agosto 1932-IX, n. 1101, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto dalla competente autorità comunale, legalizzato come per legge. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale;

4) dichiarazione in carta libera del concorrente da cui risulti che egli non appartiene alla razza ebraica ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, convertito in legge con legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274;

5) certificato di buona condotta, rilasciato in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto dal podestà del Comune e legalizzato dal prefetto, nel quale l'aspirante ha la residenza abituale da almeno un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico di sana costituzione fisica debitamente legalizzato, rilasciato in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto da un ufficiale medico militare o della M.V.S.N. o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario.

Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa dovrà essere esattamente specificata nel certificato.

Il certificato medico per l'invalido di guerra o per la causa fascista deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di fare sottoporre i candidati a visita medica fiscale;

7) fotografia recente formato tessera, autenticata dal podestà o da un Regio notaio, con la legalizzazione da parte dell'autorità competente, a meno che il candidato sia provvisto di libretto ferroviario, circostanza di cui dovrà farsi esplicita menzione nella domanda di ammissione al concorso;

8) certificato generale del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re Imperatore, rilasciato in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto;

9) diploma, in originale o in copia notarile, di licenza di scuola media inferiore o altro dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054, oppure la licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro.

A detti titoli sono equiparati, per coloro che appartengono alle Provincie annesse con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, le licenze equipollenti conseguite in una scuola media dell'ex impero austro-ungarico;

10) dichiarazione in carta libera, da prodursi soltanto dagli aspiranti coniugati, da cui risulti se siano o meno coniugati con straniere, e, nell'affermativa, la data del matrimonio.

Qualora il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, nella dichiarazione deve essere indicato se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 del detto Regio decreto-legge, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del Regio decreto stesso;

11) documenti comprovanti, se del caso, che il candidato sia fornito dei seguenti titoli di preferenza:

a) insignito di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare o abbia conseguito una promozione straordinaria per merito di guerra;

b) mutilato od invalido di guerra o per la causa fascista;

c) orfano di guerra o di caduto per la causa fascista;

d) ferito in combattimento o per la causa fascista, purchè, in questo caso, risulti in possesso del relativo brevetto e iscritto ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

e) insignito di croce al merito di guerra o di altra attestazione speciale al merito di guerra; che abbia la qualifica di squadrista; che sia in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma o del brevetto di Sansepolcrista, purchè ininterrottamente iscritto ai Fasci di combattimento da epoca anteriore al 28 ottobre 1922; che sia socio di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose;

f) figlio di invalido di guerra o per la causa fascista;

g) servizio militare come combattente o che sia stato imbarcato su navi mercantili durante la guerra 1915-18; iscritto ai Fasci di combattimento sensa interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922; che sia stato legionario fiumano;

h) lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno nell'Amministrazione della giustizia.

i) che rivesta la qualifica di ufficiale di complemento o della M.V.S.N., o che tale qualifica non possegga per ragioni indipendenti dalla propria volontà;

l) coniugato o vedovo, con o senza prole;

m) che presti comunque lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

Il possesso delle ricompense al valor militare, della qualifica di ferito in combattimento o della croce al merito di guerra deve risultare dai relativi brevetti o copia notarile di essi.

La mutilazione o la invalidità di guerra o per la causa fascista deve risultare dal mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze. In mancanza di tale modello la detta qualità può essere comprovata mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di Guerra, semprechè siano indicati i documenti in base ai quali la qualità stessa è stata riconosciuta e, inoltre, la dichiarazione sia sottoposta alla vidimazione della sede centrale.

La qualità di orfano di guerra o di caduto per la causa fascista, di figlio di invalido di guerra o per la causa fascista deve risultare da certificato in bollo da rilasciarsi dal podestà competente debitamente legalizzato.

La qualità di ex combattente dovrà essere comprovata dalla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, nonchè dalla dichiarazione integrativa, da rilasciarsi dal competente comando o distretto militare.

I coniugati o vedovi, con o senza prole, dovranno produrre il relativo stato di famiglia, debitamente legalizzato.

Art. 4.

Non verranno ammessi al concorso i candidati che non abbiano compiuto gli anni 18 o che abbiano superato gli anni 25 alla data del presente decreto.

Detto limite massimo di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato dopo il 5 maggio 1936-XIV, ed entro il 31 luglio 1939-XVII, a relative operazioni militari;

e) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Il limite di età è elevato invece a 39 anni:

a-1) per gli aspiranti mutilati od invalidi di guerra o per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito a partecipaione ad operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, e fino al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra;

b-1) per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportate condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

c-1) per gli aspiranti mutilati od invalidi per la causa fascista;

d-1) per gli aspiranti soci di diritto della Unione fascista fra le famiglie numerose ai sensi del R. decreto 22 no-

vembre 1937-XVI, n. 2032, salvo il maggior limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937 anno XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVIII, n. 1.

Tali limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni:

a-2) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922.

b-2) per i feriti per la causa fascista, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925-III, iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Infine, i limiti di età di cui al presente articolo sono aumentati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni stabilite da quest'ultimo comma si cumulano tra loro ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo.

Coloro che essendo in possesso dei prescritti requisiti si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, potranno essere ammessi, prescindendo dal requisito del limite di età, al presente concorso.

Art. 5.

La domanda ed i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati.

Non occorrono le legalizzazioni, per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma, dal cancelliere del Tribunale di Roma, dal segretario della Regia procura presso lo stesso Tribunale e dai Regi notai di Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 3), 5) e 7) dell'art. 3 salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione, purchè presentino una copia dello stato di servizio rilasciata dall'Amministrazione da cui dipendono in data non anteriore a quella del presente decreto.

I candidati non impiegati civili di ruolo che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3), 5) e 6) dell'art. 3, il certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 4, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, che deve sussistere alla data del bando di concorso, salvo quanto è disposto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542.

E' data tuttavia ai candidati ammessi alla prova orale la facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina cui aspirano.

Art. 7.

Non saranno prese in considerazione le domande non completamente e regolarmente documentate, nè quelle che — per qualsiasi ragione — pervengano agli uffici autorizzati a riceverle oltre i termini sopra indicati.

Non saranno ammessi al concorso coloro che avendo partecipato a due precedenti concorsi per volontario aiutante di cancelleria e segreteria giudiziarie, non abbiano conseguito la idoneità. A tal uopo gli aspiranti dovranno unire alla domanda una dichiarazione da essi scritta e sottoscritta, dalla quale risulti se abbiano preso parte a precedenti concorsi per la nomina a volontario aiutante di cancelleria e segreteria giudiziarie e con quale esito.

L'Amministrazione, a suo giudizio non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

Art. 8.

L'esame consterà di una prova scritta ed una orale.

La prova scritta avrà luogo in Roma od in altre sedi e nel giorno che verrà fissato con successivo decreto, e consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana, col quale gli aspiranti debbono dare anche saggio di buona calligrafia.

L'esame orale consiste in una prova complessiva sugli elementi di ordinamento giudiziario e sulle nozioni elementari dei principali servizi di cancelleria.

Gli aspiranti dovranno inoltre dar prova di possedere nozioni di ordinamento corporativo e nozioni di statistica, con speciale riguardo alle funzioni giudiziarie, senza che, per altro, tali materie costituiscano specifiche prove di esame.

Gli aspiranti dovranno altresì sottoporsi ad un saggio pratico di scritturazione a macchina.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia nel giorno ed ora che saranno indicati dalla Commissione esaminatrice e che verranno comunicati ai singoli concorrenti ammessi a sostenerla.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno trentacinque cinquantesimi nella prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di trenta cinquantesimi.

Coloro che comprovino di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, potranno sostenere la prova orale nel presente concorso.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del punto riportato nella prova scritta e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

I candidati dichiarati idonei saranno classificati secondo il numero totale dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive estensioni e modificazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa fascista, agli idonei ex combattenti, legionari fiumani, feriti per la causa fascista o iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, agli idonei orfani di guerra, o di caduti per la causa fascista, ed infine agli idonei coniugati, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1542, nel R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931, n. 777, nei Regi decreti-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 agosto 1937, n. 1542, e 21 ottobre 1937, n. 2179, e nelle leggi 25 settembre 1940, n. 1458, e 8 luglio 1941, n. 868.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno nominati volontari aiutanti nelle cancellerie e segreterie giudiziarie, e dalla data dell'assunzione dell'ufficio e durante il periodo di prova, verrà loro corrisposto l'assegno mensile dell'importo lordo di L. 518,24, nonchè l'eventuale aggiunta di famiglia, in quanto ne abbiano diritto a norma delle vigenti disposizioni.

Roma, addì 1° febbraio 1942-XX

(578) p. *Il Ministro*: PUTZOLU

MINISTERO DELLA GUERRA

Aumento del numero dei posti dei concorsi per l'ammissione ai corsi ordinari delle Regie Accademie militari di Modena e Torino.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il decreto Ministeriale in data 20 settembre 1941-XIX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 detto mese ed anno, n. 229, con cui sono stati indetti i concorsi per l'ammissione ai corsi ordinari delle Regie Accademie militari di Modena e Torino, per l'anno accademico 1942;

Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha consentito che il numero dei posti messi a concorso col succitato decreto Ministeriale sia aumentato, per il corso di artiglieria, da 170 a 230 e per il corso del genio, da 90 a 119;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei posti messi a concorso col decreto Ministeriale 20 settembre 1941 è aumentato:

a) per il concorso riservato agli allievi delle scuole militari ed ai giovani licenziati dagli istituti civili d'istruzione:
da 128 a 173 per il corso di artiglieria;
da 68 a 90 per il corso del genio;

b) per il concorso riservato ai sottufficiali raffermati o in carriera continuativa dei vari gradi:
da 42 a 57 per il corso di artiglieria;
da 22 a 29 per il corso del genio.

Art. 2.

Rimane ferma ogni altra disposizione contenuta nel bando di concorso, di cui al citato decreto Ministeriale 20 settembre 1941-XIX.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 5 gennaio 1942-XX.

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Ministro per la guerra
SCUERO

(603)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Autorizzazione all'assunzione in servizio dell'unico candidato risultato idoneo, dopo i vincitori, nel concorso a tre posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 24 giugno 1941-XIX, n. 3833;
Visto l'art. 11 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1785;
Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con lettera n. 34929-7544-14.1.10/1.3.1 dell'11 gennaio 1942-XX;
Udito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Il primo candidato risultato idoneo dopo i vincitori nel concorso a tre posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo, bandito con decreto Ministeriale 24 giugno 1941-XIX, n. 3833, può essere assunto a ruolo.

Roma, addì 20 gennaio 1942-XX

Il Ministro: HOST VENTURI

(577)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria di merito del concorso a 14 posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica) nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 24 giugno 1941-XIX, n. 3829;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali), n. P.A.G. 040/24/208979 in data 20 gennaio 1942-XX;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso a 14 posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica):

1. Patti Giuseppe.
2. Ferroni Felice.
3. Baggiani Wladimiro.
4. Carassiti Goffredo.
5. De Gregori Odoardo.
6. Bardati Nello.
7. Muzio Roberto.
8. Baracca Giuseppe.
9. Tomesani Renzo.
10. Ferrini Renzo.
11. Tatone Federico.

Roma, addì 20 gennaio 1942-XX

Il Ministro: HOST VENTURI

(576)

Graduatoria degli idonei del concorso a 13 posti di assistente lavori in prova fra periti meccanici nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 24 giugno 1941-XIX, n. 3839;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali), n. P.A.G. 040/24/208980 in data 20 gennaio 1942-XX;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria degli idonei del concorso a 13 posti di assistente lavori in prova fra periti meccanici o periti elettricisti o periti radiotecnici o periti minerari o abilitati in tecnica nautica.

1. Carusi Raffaele.
2. Lucà Vincenzo.
3. Facciola Nicola.
4. Cameli Armando.
5. Caprio Mario.
6. Equizi Pio.
7. Occhiochiuso Antonio.
8. Ciacci Mario.
9. Bitto Giovanni.
10. Romaniello Fernando.
11. Lo Presti Giuseppe.
12. Chieca Raffaele.
13. Basilotta Salvatore.
14. Rossitti Enrico.
15. Fuiano Vincenzo.
16. Romeo Gaetano.
17. Cinquemani Giuseppe.

Roma, addì 20 gennaio 1942-XX

Il Ministro: HOST VENTURI

(575)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.